

**C.C.P**  
**CAPITOLATO DELLE CLAUSOLE PARTICOLARI**  
**N. 2019-051**  
**relativo al lotto n. 3 carta per fotocopie zona Francia**

**"FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE"**

**GARA D'APPALTO APERTA EUROPEA**  
**ACCORDO QUADRO PER FORNITURE E SERVIZI**

La procedura di consultazione è condotta in applicazione delle disposizioni che seguono l'Ordinanza del 23 luglio 2015 (di seguito: "l'ordinanza") e del decreto del 25 marzo 2016 (di seguito "il decreto") relativi agli appalti pubblici:

Centrale di committenza: articolo 26 I 2° dell'Ordinanza;

&

Gara d'appalto aperta: articoli 42 dell'Ordinanza e da 66 a 68 del Decreto;

&

Accordo quadro con ordini di acquisto: articoli da 78 a 80 del Decreto

**Amministrazione aggiudicatrice:**  
**GIP Réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH)**  
47, rue de Charonne  
75011 Paris  
**Che agisce in qualità di centrale di committenza**

Il presente CCP contiene 32 pagine e un allegato (elenco dei potenziali membri della centrale di committenza).

## INDICE

<b>Article 1.</b>	<b>OGGETTO.....</b>	<b>6</b>
<b>Article 2.</b>	<b>ASSEGNAZIONE DEI LOTTI .....</b>	<b>6</b>
<b>Article 3.</b>	<b>DURATA.....</b>	<b>6</b>
<b>Article 4.</b>	<b>CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO-QUADRO.....</b>	<b>6</b>
<b>Article 5.</b>	<b>VARIANTI.....</b>	<b>6</b>
<b>Article 6.</b>	<b>OPZIONI.....</b>	<b>7</b>
<b>Article 7.</b>	<b>DOCUMENTI COSTITUTIVI DELL'ACCORDO- QUADRO .....</b>	<b>7</b>
<b>Article 8.</b>	<b>IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI BENEFICIARI E MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO .....</b>	<b>7</b>
<b>Article 9.</b>	<b>OTTIMIZZAZIONE DELLA RELAZIONE ORGANISMI DI SANITÀ - INDUSTRIA TRAMITE GLI ACQUISTI (ORESIA).....</b>	<b>7</b>
<b>Article 10.</b>	<b>ASSISTENZA AL TITOLARE NEL QUADRO DELLA DIFFUSIONE DELL'OFFERTA.....</b>	<b>8</b>
10.01	Fornitura di un file di report .....	9
<b>Article 11.</b>	<b>CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI .....</b>	<b>10</b>
11.01	Disposizioni generali .....	10
11.02	Modalità di trasmissione degli ordini .....	10
11.02.I	Generalità .....	10
11.02.II	Dematerializzazione degli ordini (e-procurement) .....	10
11.02.III	Ordine non dematerializzato .....	11
11.03	Termini di consegna .....	11
11.03.I	Avviso di spedizione .....	11
11.03.II	Modalità di consegna .....	12
11.03.III	Disposizioni specifiche per il titolare appartenente a un paese membro della CEE .....	12
11.04	Tempi di esecuzione e di consegna .....	13
11.04.I	Termini di base .....	13
11.04.II	Estensione delle scadenze .....	13
11.05	QUALITÀ DEI PRODOTTI - VERIFICA ED ACCETTAZIONE .....	13
11.05.I	Qualità dei prodotti .....	13
11.05.II	Operazioni di verifica .....	14
11.05.III	Accettazione .....	14
11.05.IV	Rifiuto e sostituzione delle forniture .....	15
<b>Article 12.</b>	<b>PREZZI DELL'ACCORDO-QUADRO .....</b>	<b>15</b>
12.01	Caratteristiche dei prezzi .....	15
12.01.I	Precisazioni sulle caratteristiche dei prezzi indicati nel LPU .....	15

12.01.II Sconto	15
12.02 Acquisto su catalogo	16
12.03 Prezzo promozionale	16
<b>Article 13. REVISIONE DEI PREZZI</b>	<b>16</b>
<b>Article 14. MODIFICHE RELATIVE AI PRODOTTI</b>	<b>17</b>
14.01 Evoluzione tecnologica, tecnica o normativa – Clausola di revisione	17
14.02 Interruzione dell'approvvigionamento	17
14.03 Sostituzione di articoli	18
<b>Article 15. MODIFICA DELLA SITUAZIONE DEL TITOLARE</b>	<b>19</b>
15.01 Modifiche relative alla situazione giuridica o economica del Titolare	19
15.02 Atto integrativo di modifica, di trasferimento, certificati amministrativi	19
<b>Article 16. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTI</b>	<b>19</b>
16.01 Anticipo	19
16.02 Fatturazione e invio di richieste di pagamento	20
16.03 Pagamento	21
16.04 Ritardato pagamento	21
16.05 Modalità di esecuzione: delle prestazioni mediante carta di acquisto	21
16.05.I Emissione e funzionamento della carta di acquisto	22
16.05.II Pagamento	23
16.05.III Presentazione degli estratti conto delle transazioni e modalità di pagamento da parte del beneficiario	24
16.06 Ritardato pagamento	24
<b>Article 17. MONITORAGGIO DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO-QUADRO</b>	<b>25</b>
17.01 Gestione e monitoraggio dell'esecuzione	25
17.02 Piano di assistenza e ottimizzazione	25
<b>Article 18. PENALI – ESECUZIONE PREDEFINITA</b>	<b>25</b>
<b>Article 19. MISURE CONSERVATIVE</b>	<b>26</b>
19.01 Sostituzione a carico del Titolare	26
19.02 Interruzione dell'approvvigionamento	26
19.03 Approvvigionamento d'ufficio – Esecuzione predefinita	26
<b>Article 20. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO-QUADRO</b>	<b>27</b>
20.01 - Risoluzione per motivi di interesse generale	27
20.02 Risoluzione in caso di colpa del titolare	27
<b>Article 21. DISPOSIZIONI APPLICABILI NEI CASI DI TITOLARE STRANIERO</b>	<b>27</b>

<b>Article 22.</b>	<b>ASSICURAZIONI.....</b>	<b>28</b>
<b>Article 23.</b>	<b>COMPOSIZIONE DELLE LITI .....</b>	<b>28</b>
23.01	Composizione amichevole delle liti.....	28
23.02	Foro competente .....	28
<b>Article 24.</b>	<b>DOCUMENTI FISCALI E SOCIALI / LOTTA CONTRO IL LAVORO OCCULTO .....</b>	<b>28</b>
<b>Article 25.</b>	<b>DEROGHE AL C.C.A.G. FORNITURE CORRENTI E SERVIZI .....</b>	<b>29</b>
<b>Article 26.</b>	<b>NORME, SVILUPPO SOSTENIBILE, AMBIENTE .....</b>	<b>30</b>
<b>Article 27.</b>	<b>OBBLIGHI.....</b>	<b>30</b>
<b>Article 28.</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI CORRELATE.....</b>	<b>31</b>
28.01	Carta per riprografia eco-compatibile.....	31
28.02	Specifiche tecniche .....	31
<b>Article 29.</b>	<b>CATALOGO.....</b>	<b>32</b>
<b>Article 30.</b>	<b>ORDINE E PAGAMENTO ONLINE .....</b>	<b>32</b>
<b>Article 31.</b>	<b>MONITORAGGIO E ORIENTAMENTO .....</b>	<b>32</b>
31.01	Riunione di inquadramento .....	32
31.02	Riunioni di bilancio e di scambio .....	33
<b>Article 32.</b>	<b>TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONTENENTI DATI PERSONALI .....</b>	<b>33</b>
<b>Article 33.</b>	<b>RISERVATEZZA, SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI.....</b>	<b>34</b>

## DEFINIZIONI

**"Decreto"**: indica il decreto n. 2016-360 del 25 marzo 2016 relativo agli appalti pubblici;

**"Ordinanza"**: indica l'ordinanza n. 2015-899 del 23 luglio 2015 relativa agli appalti pubblici;

**"Resah"**: indica nel presente accordo quadro la centrale di committenza del raggruppamento di interesse pubblico Rete di committenti ospedalieri (Réseau des acheteurs hospitaliers) che agisce ai sensi dell'articolo 26.I.2°) dell'ordinanza n. 2015-899 del 23 luglio 2015 relativa agli appalti pubblici e del relativo decreto attuativo n. 2016-360 del 25 marzo 2016;

**"Titolare"**: è l'operatore economico con cui il Resah conclude il presente accordo quadro per il lotto n. 3. Nel caso di un raggruppamento di operatori economici, il Titolare designa il raggruppamento, rappresentato, se necessario, dal suo mandatario;

**"Beneficiario"**: indica gli organismi aderenti alla centrale di committenza del GIP Resah che hanno stipulato un accordo di servizio di acquisto centralizzato con quest'ultimo;

**"Accordo quadro"**: indica il contratto concluso tra il GIP Resah e il Titolare il cui oggetto è la fornitura di carta per la riprografia per i Beneficiari;

**"Offerta"**: indica l'offerta tecnica e finanziaria presentata dal Titolare nell'ambito della consultazione che ha portato alla conclusione del presente accordo quadro. L'Offerta è un documento contrattuale che definisce le condizioni di esecuzione delle prestazioni;

**"DROM COM"**: Dipartimenti e Regioni d'oltremare–Collettività d'oltremare. Acronimo che sostituisce "DOM TOM";

## **PARTE I: DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

### **Article 1. OGGETTO**

Il presente accordo quadro ha come oggetto gli acquisti di forniture di carta. Il suo scopo principale è quello di garantire l'approvvigionamento dei Beneficiari, garantendo al contempo una continuità ottimale del servizio.

I dettagli delle forniture e delle prestazioni previsti sono indicati nel presente capitolato delle clausole particolari. (CCP).

### **Article 2. ASSEGNAZIONE DEI LOTTI**

Le prestazioni attese sono distribuite su 3 lotti:

<b>N. di lotto</b>	<b>Designazione</b>
1	Carta riciclata ecologica zona Piemonte-Italia
2	Carta naturale ecologica zona Piemonte-Italia
3	<b>Carta per fotocopie zona Francia</b>

**Il presente CCP riguarda esclusivamente il lotto n. 3: carta per fotocopie zona Francia.**

### **Article 3. DURATA**

Il presente lotto viene concluso per un periodo di un anno a partire dal 1° aprile 2019. Esso potrà essere rinnovato 3 volte in periodi successivi di un anno, tramite rinnovo tacito, senza poter superare una durata massima complessiva di 4 anni.

Il Titolare non può rifiutare il rinnovo.

Il GIP RESAH si pronuncerà in merito all'eventuale mancato rinnovo, per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 4 mesi prima della fine del periodo in corso.

### **Article 4. CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO-QUADRO**

Il presente bando di gara viene aggiudicato conformemente alle disposizioni dell'articolo 42 dell'Ordinanza e da 66 a 68 del Decreto.

Esso porta alla conclusione di un accordo quadro con ordini di acquisto a singolo aggiudicatario, senza importo minimo né massimo per il lotto n. 3, ai sensi dell'articolo 78 del Decreto.

L'esecuzione degli ordini di acquisto è sotto la responsabilità dei Beneficiari.

### **Article 5. VARIANTI**

Non è consentita alcuna variante.

## **Article 6. OPZIONI**

Non sono richieste opzioni.

## **Article 7. DOCUMENTI COSTITUTIVI DELL'ACCORDO- QUADRO**

L'accordo quadro è costituito dai seguenti documenti contrattuali, la cui copia originale e facente fede è conservata negli archivi del RESAH, in ordine di priorità decrescente:

- Atto di impegno (A.I.);
- Il presente capitolato delle clausole particolari (C.C.P.) e il suo allegato;
- Il Capitolato delle clausole amministrative generali (C.C.A.G.) applicabile agli appalti pubblici di forniture correnti e di servizi, scaricabile al seguente indirizzo: <http://www.legifrance.gouv.fr>
- L'offerta finanziaria e tecnica del titolare: il LPU e il memorandum tecnico.

## **Article 8. IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI BENEFICIARI E MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

Conformemente all'articolo 2 del suo accordo di base, il Resah agisce come una centrale di committenza ai sensi dell'articolo 26-I-2 dell'Ordinanza.

Come tale, l'accordo quadro viene firmato ed eseguito in parte dal Resah.

I potenziali beneficiari dell'accordo quadro sono i membri della centrale di committenza del GIP Resah la cui lista è allegata a questo CCAP. L'aggiunta di un nuovo membro a questo elenco richiederà la conclusione di un atto integrativo al presente accordo quadro conformemente all'articolo 139-1 del Decreto.

Nel contesto dell'esecuzione del presente contratto, il Resah si incarica di:

- procedere con l'aggiudicazione, la firma e la notifica degli atti integrativi di qualsiasi tipo relativi al contenuto dell'accordo quadro;
- procedere al non rinnovo dell'accordo quadro;
- pronunciare la risoluzione dell'accordo-quadro;
- più in generale, effettuare tutti gli atti amministrativi relativi alla modifica dell'accordo quadro (atto integrativo/i, certificato amministrativo/i...);

L'esercizio delle competenze relative all'esecuzione dell'accordo quadro è responsabilità dei Beneficiari (emissione di ordini di acquisto, messa in mora, applicazione di sanzioni).

## **Article 9. OTTIMIZZAZIONE DELLA RELAZIONE ORGANISMI DI SANITÀ - INDUSTRIA TRAMITE GLI ACQUISTI (ORESIA)**

Come parte del programma ORESIA, IL RESAH desidera implementare delle azioni aventi i seguenti obiettivi:

- aumentare la qualità delle cure destinate ai pazienti e delle condizioni di lavoro del personale,

- ▣ aumentare l'attrattiva dei beneficiari,
- ▣ ridurre i costi.

Alcune aree sono state identificate capaci di soddisfare questi obiettivi. Nella fattispecie si tratta di:

- ▣ ottimizzazione della logistica;
- ▣ controllo dei consumi;
- ▣ semplificazione dei processi (es: dematerializzazione)
- ▣ rispetto delle buone pratiche,
- ▣ considerazione dello sviluppo sostenibile,...

Pertanto, durante l'intera esecuzione dell'appalto, il Titolare può proporre al RESAH delle azioni specifiche e collegate all'oggetto dell'appalto. Esso invia una richiesta al RESAH dettagliando l'azione o le azioni che desidera condurre. Queste possono essere puntuali o continue. La richiesta deve precisare:

- ▣ le aspettative del titolare in relazione al RESAH,
- ▣ gli obiettivi che vuole raggiungere
- ▣ e i prerequisiti necessari per l'implementazione dell'azione o del progetto.

La richiesta viene valutata dal RESAH in vista degli obiettivi stabiliti nel quadro del programma ORESIA e ricordati qui sopra.

In caso di accettazione del progetto, verrà concluso un atto integrativo al presente contratto tra RESAH e il titolare.

Qualora il progetto richieda la mobilitazione di risorse specifiche dedicate alla realizzazione dell'azione o del progetto, al titolare può essere richiesto un contributo finanziario.

L'attuazione delle azioni definite nel progetto, laddove esse fissano degli obiettivi di prestazione, dà luogo a un incentivo finanziario che può essere legato in particolare a:

- ▣ offerte di prezzi promozionali,
- ▣ sconti concessi sulla base delle quantità acquistate
- ▣ aumento del tasso del contributo nel contesto della distribuzione dell'offerta (come previsto nell'articolo 10 di questo CCAP).

Le condizioni di applicazione sono specificate nell'atto integrativo concluso tra il RESAH e il titolare.

#### **Article 10. ASSISTENZA AL TITOLARE NEL QUADRO DELLA DIFFUSIONE DELL'OFFERTA**

A parziale compensazione per i servizi resi da Resah nella diffusione e commercializzazione delle loro offerte ai Beneficiari, il Titolare si impegna a pagare a Resah il 2% oneri esclusi, minimo, sulle somme oneri esclusi effettivamente fatturate durante il semestre precedente ai sensi del presente Accordo Quadro.

I servizi in questione comprendono:

- la comunicazione e la promozione dell'offerta presso gli stabilimenti target del mercato attraverso vari canali di comunicazione (e-mail, CRM, saloni tipo fiere commerciali JAH o altro, newsletter, webinar...)
- supporto alla formazione e all'informazione della forza vendita, in particolare aggiornamento delle conoscenze del mercato, degli organismi pubblici e privati, delle attualità e del contesto ospedalieri;



- l'organizzazione di azioni per migliorare l'offerta dei fornitori attraverso il programma ORESIA e i club di supporto alle prestazioni (CAP), delle riunioni tripartite RESAH/Fornitori/Beneficiari, la realizzazione di indagini di soddisfazione dedicate, la co-progettazione dei piani di miglioramento delle performance del mercato;
- il ricevimento sistematico del titolare allo scopo di presentargli le varie azioni e per la definizione comune di una strategia di distribuzione comune, nonché l'assistenza all'identificazione precisa dei bisogni tramite una trasmissione delle informazioni sistematica e continua proveniente dagli organismi;
- l'uso del logo e degli strumenti di comunicazione Resah sono soggetti alla previa autorizzazione del Resah.

Nel caso di contratti in co-appalto, ciascun membro del gruppo paga l'importo del contributo corrispondente agli importi effettivamente fatturati. Tuttavia, nel caso di un raggruppamento solidale, il contributo è dovuto dal mandatario se il pagamento delle fatture emesse a nome del raggruppamento è effettuato a suo favore.

Tale contributo è dovuto solo se raggiunge un importo minimo di 250 € oneri esclusi per semestre/trimestre scaduto.

Dopo aver calcolato il contributo dovuto, il Resah trasmette al Titolare un titolo di riscossione denominato "Notifica degli importi da pagare". Il Titolare procede al pagamento entro 30 giorni dalla data di ricezione.

#### **10.01 Fornitura di un file di report**

Al fine di monitorare l'attuazione degli appalti specifici, in particolare nel contesto del calcolo del contributo al servizio di diffusione e di assistenza all'attuazione, il Resah invia al Titolare una richiesta di reporting degli importi fatturati, ogni 6 mesi a partire dalla data di inizio dell'attuazione dell'accordo quadro.

Il Titolare dispone di trenta (30) giorni dalla ricezione di tale richiesta di reporting per inviare i propri dati in formato EXCEL via email all'indirizzo: [reporting@resah.fr](mailto:reporting@resah.fr)

In caso di mancata restituzione del file di reporting entro il termine prescritto, e dopo comunicazione formale rimasta

infruttuosa entro 10 giorni dall'invio, il Titolare sarà soggetto a una penalità di 500 euro per giorno di ritardo.

Il Titolare deve inviare a Resah i file trasmettendo come minimo i seguenti dati:

N. di appalto	Riferimento dell'ordine di acquisto	Nome del beneficiario	FINESS giuridico del beneficiario	Data della fattura	Importo tasse escluse della fattura	Importo tasse incluse della fattura
2019-021	XX	CH x	xxxxxxxxx			

Resah si riserva il diritto di verificare la coerenza dei dati in essa contenuti con uno o più Beneficiari.

Piano di avanzamento

Nell'ambito del presente appalto, viene attivato un piano di avanzamento; il suo obiettivo principale è la diminuzione del budget complessivo per le forniture d'ufficio, per tutta la durata dell'appalto, fornendo un aiuto personalizzato a ciascun beneficiario per la valutazione delle proprie spese a costo pieno.

## **Article 11. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

### **11.01 Disposizioni generali**

Le prestazioni devono essere conformi alle disposizioni dell'accordo quadro, delle norme e specifiche tecniche applicabili che sono quelle in vigore. In nessun caso il Titolare può cedere il suo contratto in toto o in parte a dei subappaltatori.

La fornitura consegnata deve essere identica a quella proposta nell'appalto. Il Titolare risponderà della qualità della merce fino al pieno utilizzo. Esso rimarrà responsabile per eventuali frodi o danni che potrebbero essere commessi dal suo personale o dal trasportatore.

In caso di inosservanza dei propri obblighi e in particolare per quanto riguarda la qualità, i Beneficiari potranno soddisfare le loro esigenze a spese e rischio del Titolare, approvvigionandosi presso un altro fornitore.

### **11.02 Modalità di trasmissione degli ordini**

#### ***11.02.I GENERALITÀ***

Gli ordini di acquisto vengono inoltrati da ciascun beneficiario in base ai propri bisogni.

Il Titolare potrà onorare esclusivamente gli ordini di acquisto firmati da un rappresentante dell'Amministrazione aggiudicatrice di ciascun beneficiario.

Gli ordini di acquisto possono essere emessi fino all'ultimo giorno di validità dell'accordo quadro.

La scelta del metodo di trasmissione degli ordini (ordine elettronico o invio di un ordine di acquisto cartaceo) è a discrezione dei Beneficiari. Questa scelta potrebbe essere modificata durante l'esecuzione.

Nel caso di un ordine elettronico, il Titolare applicherà su ciascun prodotto la percentuale di riduzione che avrà indicato nella distinta dei prezzi unitari, al momento della consegna della sua offerta.

#### ***11.02.II DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ORDINI (E-PROCUREMENT)***

Il Titolare deve garantire, per i Beneficiari che desiderano scegliere questa modalità di ordinazione, la possibilità di ordinare le forniture tramite una piattaforma elettronica su sito internet (e-procurement)

Tale sito deve disporre delle funzionalità necessarie per la trasmissione degli ordini, il loro monitoraggio e la gestione dell'account.

Per alcuni beneficiari, gli ordini vengono trasmessi direttamente dai servizi interessati. Il sito deve quindi consentire la creazione sia di account utente che di servizio e consentire il monitoraggio del budget per servizio.

Lo strumento di ordinazione online deve consentire agli agenti che inseriscono un ordine di indicare gli stessi elementi che figurano in un ordine di acquisto.

La fornitura di questo software non esenta il Titolare dall'offrire un servizio di accettazione di ordini tramite fax, e-mail o posta. Qualsiasi accettazione di ordine per via telefonica è esclusa. L'accesso al sito e le prestazioni di assistenza alla sua implementazione devono essere forniti a titolo gratuito per tutto il periodo di esecuzione.

Il Titolare contatterà ciascun Beneficiario allo scopo di definire i termini e le condizioni per l'attuazione del modulo di trasmissione e di gestione degli ordini. Il Titolare garantisce questa formazione nel vincolo di emissione dei primi ordini fin dal 1° luglio 2015 per i beneficiari che hanno firmato una convenzione di adesione alla centrale di committenza. Esso dovrà garantire inoltre il supporto telefonico per le modalità pratiche di utilizzo del sito.

Il titolare dovrà proporre le condizioni per la creazione di un'interfaccia tra il sistema di gestione integrata più utilizzato dai Beneficiari e il suo sito web di ordinazione al fine di evitare loro il reinserimento.

#### **11.02.III ORDINE NON DEMATERIALIZZATO**

Per i Beneficiari che non desiderano dematerializzare i propri ordini, ciascun ordine di acquisto dovrà essere inviato via fax, e-mail o posta al Titolare e dovrà specificare:

- ✦ il nome o la ragione sociale del Titolare;
- ✦ il numero dell'appalto;
- ✦ la data e il numero dell'ordine d'acquisto;
- ✦ la natura, la quantità e la descrizione delle forniture da consegnare;
- ✦ i termini di consegna (data di inizio e data di fine);
- ✦ la data, il luogo (servizi interessati o negozio centrale) e gli orari di consegna delle forniture;
- ✦ l'Importo dell'ordine di acquisto, con l'indicazione sia degli oneri fiscali esclusi che inclusi;
- ✦ i termini concessi al titolare, ove necessario, per formulare le sue osservazioni.

#### **11.03 Termini di consegna**

L'ordine minimo per ciascun punto di consegna è di 6 cartoni in formato A4 e 3 cartoni in formato A3. Per la consegna in pallet, l'ordine minimo è di un pallet e il massimo di 19 pallet.

##### **11.03.I AVVISO DI SPEDIZIONE**

Il titolare dovrà inviare al Beneficiario, per quanto possibile, un avviso di spedizione degli ordini, via e-mail o fax, che specifichi:

- ✦ la data di spedizione della merce;
- ✦ i prodotti contenuti nell'invio;
- ✦ le quantità di prodotto;
- ✦ il numero d'ordine;
- ✦ il nome del trasportatore;
- ✦ Le eventuali modalità di tracciamento dell'ordine.

Le forniture consegnate devono essere obbligatoriamente conformi alle disposizioni dell'appalto.

In base ai Beneficiari interessati, sono possibili tre metodi di consegna:

- Consegna sfusa in un punto centrale;
- Consegna per colli delle forniture per servizio in un punto centrale. Il Titolare deve rispettare rigorosamente il programma di consegna definito dal Beneficiario e gli orari di ricevimento merce del negozio.
- Consegna in ogni servizio, secondo un ritmo di consegne e una loro organizzazione che consentano di ottimizzare i costi garantendo al tempo stesso una fornitura regolare dei servizi.

#### **11.03.II     MODALITÀ DI CONSEGNA**

La scelta delle modalità di consegna (consegna presso un punto centrale o consegna presso ciascun servizio) è a discrezione dei Beneficiari.

I prodotti di uno stesso ordine di acquisto devono essere consegnati in una singola soluzione e devono pervenire in perfette condizioni.

Le forniture vengono consegnate agli indirizzi e secondo le particolarità di ciascun Beneficiario, e secondo gli orari indicati sugli ordini di acquisto alle condizioni del C.C.A.G.-F.C.S. Le spese di trasporto delle forniture sono a carico del Titolare (consegna in porto franco).

Qualsiasi consegna persa a causa del mancato rispetto dell'indirizzo di consegna rimarrà a carico del Titolare e non potrà essere fatturata al Beneficiario.

Nel caso di una consegna presso il negozio centrale, il Titolare deve rispettare rigorosamente il programma di consegna definito dal Beneficiario e gli orari di ricevimento merce del negozio.

#### **11.03.III     DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL TITOLARE APPARTENENTE A UN PAESE MEMBRO DELLA CEE**

Le spese di spedizione, di eventuale rispeditura, tutte le formalità e le spese doganali sono a carico del Titolare. Il Titolare deve disporre obbligatoriamente di un conto presso un istituto bancario autorizzato in Francia.

Il Titolare è responsabile della modalità di trasporto dei suoi prodotti.

Le forniture vengono conferite e restituite dal Titolare presso i negozi dei Beneficiari a proprie spese, rischio e pericolo.

Il Titolare deve assicurarsi che il vettore scelto da esso disponga di veicoli adatti all'accesso dei Beneficiari, che dispongano nella fattispecie di una sponda montacarico posteriore.

Lo stoccaggio, l'imballaggio e il trasporto delle forniture sono effettuati alle condizioni del C.C.A.G.-F.C.S. Pertanto, l'imballaggio è responsabilità del Titolare e rimane di sua proprietà.

La bolla di consegna deve menzionare:

- la ragione sociale del Titolare;
- Il nome e l'indirizzo del destinatario (nome del servizio, del responsabile, numero di stanza);
- i riferimenti e la data dell'ordine;
- il riferimento dei prodotti consegnati;
- le quantità consegnate;

- I prezzi unitari oneri esclusi, inclusi e l'importo totale oneri inclusi della consegna;
- la data di consegna;
- il numero di colli.

#### **11.04 Tempi di esecuzione e di consegna**

##### **11.04.I TERMINI DI BASE**

I termini di esecuzione o di consegna delle prestazioni sono specificati in ciascun ordine di acquisto in conformità con le disposizioni dell'Offerta consegnata dal Titolare nell'ambito dell'accordo quadro. Il periodo di esecuzione inizia a decorrere dalla data di notifica dell'ordine di acquisto.

È responsabilità del Titolare manifestarsi il prima possibile in caso di esaurimento delle scorte o dell'approvvigionamento e proporre una soluzione sostitutiva, se esistente, entro e non oltre 15 giorni dalla data dell'ordine.

In questo caso o in caso di impossibilità di consegna entro i termini fissati, i Beneficiari potranno soddisfare le loro esigenze a spese e rischio del Titolare, approvvigionandosi presso un altro fornitore.

Per i Beneficiari con sede nel DROM COM, il termine di consegna decorre dalla trasmissione dell'ordine al ricevimento dei prodotti da parte dello spedizioniere.

I termini di consegna sono conformi all'Incoterm FCA esteso al pre-instradamento.

I rischi sono a carico del Titolare fino alla banchina dello spedizioniere.

In caso di urgenza o di volumi limitati, il Beneficiario può richiedere una consegna diretta da parte del Titolare tramite un servizio di corriere espresso scelto da quest'ultimo o dal Beneficiario.

In questo caso, il Titolare deve informare il corriere in merito agli orari di apertura del luogo di consegna del Beneficiario interessato e dei giorni di consegna desiderati che esso deve obbligatoriamente rispettare. A tal fine, il Titolare dovrà contattare ciascun Beneficiario del presente accordo quadro situato sul territorio di un DROM o di una COM.

L'indirizzo di consegna è quello dello spedizioniere metropolitano del Beneficiario.

Per i Beneficiari con sede nel DROM-COM, il Titolare è pienamente responsabile per qualsiasi danno materiale o lesioni personali che possano essere causati dalle operazioni di consegna fino al molo dello spedizioniere.

##### **11.04.II ESTENSIONE DELLE SCADENZE**

Il Beneficiario può concedere un'estensione del periodo di esecuzione secondo le condizioni del C.C.A.G.-F.C.S.

#### **11.05 QUALITÀ DEI PRODOTTI - VERIFICA ED ACCETTAZIONE**

##### **11.05.I QUALITÀ DEI PRODOTTI**

I prodotti consegnati devono rispettare le caratteristiche (nella fattispecie le schede e le descrizioni tecniche) dei prodotti proposti nell'offerta (listini prezzi unitari e cataloghi) e i requisiti del capitolato d'oneri.

I prodotti citati nell'accordo quadro potranno essere modificati dopo accordo del Resah nel corso del contratto alle condizioni indicate nel presente articolo.

Non può aver luogo la sostituzione degli articoli se la proposta del Titolare non ottiene l'approvazione del RESAH.

Nel corso della durata dell'accordo quadro, se si riscontra una scarsa qualità di un prodotto tramite almeno 5 reclami convergenti da parte dei Beneficiari, il Titolare è tenuto, entro un periodo di un mese dalla trasmissione di questi reclami da parte di RESAH, a proporre un nuovo prodotto.

#### **11.05.II      OPERAZIONI DI VERIFICA**

Le verifiche di routine quantitative e qualitative devono essere effettuate dal Beneficiario all'origine dell'ordine, al momento della consegna della fornitura (esame sommario) in conformità con il C.C.A.G.-F.C.S.

La conformità dei prodotti consegnati sarà constatata dai Beneficiari alle condizioni indicate nel presente C.C.A.P.

Qualsiasi consegna può essere presentata all'ispezione di uno specialista designato dal rappresentante del Beneficiario che ha emesso l'ordine. Il titolare verrà informato in merito al luogo, giorno e ora in cui viene effettuato tale controllo.

Le disposizioni del paragrafo precedente sono indipendenti dai controlli non preannunciati che possono essere esercitati dal referente di servizio del Beneficiario.

L'imballaggio (cartoni o scatole) deve essere in buone condizioni, adeguatamente etichettato e conforme alle normative vigenti.

I prodotti devono soddisfare condizioni di produzione socialmente soddisfacenti, in conformità con le convenzioni riconosciute a livello internazionale e, in particolare, non aver richiesto l'impiego di manodopera minorile.

Le forniture proposte, per quanto riguarda produzione, imballaggio, etichettatura, ecc. devono essere interamente in conformità con le norme francesi o le norme europee equivalenti in vigore, in particolare per quanto riguarda la sicurezza delle persone, la salute e l'ambiente.

È responsabilità del Titolare assicurarsi che tali regole siano applicate dalla sua azienda e dai suoi fornitori nella loro politica aziendale.

Qualsiasi violazione delle leggi sulla Repressione delle frodi comporta il diritto alla cancellazione dell'accordo quadro, senza che sia necessario che RESAH fornisca giustificazione e subordinatamente al diritto di quest'ultima di chiedere il risarcimento per il danno che ne può derivare.

#### **11.05.III      ACCETTAZIONE**

L'accettazione viene pronunciata dal rappresentante del Beneficiario abilitato a tal fine alle condizioni stabilite nel C.C.A.G.-F.C.S. Il Beneficiario verificherà la conformità dei prodotti consegnati rispetto all'ordine trasmesso.

Per i Beneficiari la cui sede legale è nel DROM-COM, il periodo di verifica e di accettazione inizia alla data di consegna dei prodotti presso la struttura sanitaria e non alla data di consegna presso lo spedizioniere.

#### **11.05.IV RIFIUTO E SOSTITUZIONE DELLE FORNITURE**

Il Titolare deve sostituire le consegne respinte entro un termine di 8 giorni dalla notifica del rifiuto e rimuovere a proprie spese, entro lo stesso termine, le merci rifiutate.

Dopo un periodo di 2 mesi, l'amministrazione dispone liberamente delle merci rifiutate che non sono state ritirate (in deroga al C.C.A.G.).

### **Article 12. PREZZI DELL'ACCORDO-QUADRO**

#### **12.01 Caratteristiche dei prezzi**

I prezzi sono fissati nell'ambito del listino dei prezzi unitari e del catalogo del Titolare. Essi vengono presentati in euro, **arrotondati a tre decimali** al massimo.

Si ritiene che siano stabiliti sulla base delle condizioni economiche del mese di **marzo 2019**; questo mese viene chiamato "mese zero" (Mo).

I prezzi sono stabiliti franco porto e imballaggio, includono tutti gli oneri fiscali e parafiscali che vincolano obbligatoriamente le prestazioni, le spese collegate a confezionamento, magazzinaggio, imballaggio, assicurazione e trasporto fino al luogo di consegna.

Per i beneficiari la cui sede legale è nel DROM COM, dipartimenti francesi, ma territori di esportazione, i prezzi "Oneri esclusi" sono identici ai prezzi applicati ai Beneficiari metropolitani. I prezzi devono essere intesi come FCA-spedizioniere (metropoli) esteso al pre-instradamento tra il Titolare e lo spedizioniere. Per i DROM COM, la spedizione è porto franco fino al molo dello spedizioniere situato nella Francia metropolitana.

I prezzi oneri esclusi si intendono al netto delle imposte fiscali e parafiscali.

I prezzi oneri inclusi includono tutte le tasse (SACEM, écofolio e altre) applicabili ai prodotti oggetto del mercato.

Qualsiasi modifica normativa relativa alle imposte si applica senza la necessità di un atto integrativo.

#### **12.01.I PRECISAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DEI PREZZI INDICATI NEL LPU**

I prezzi menzionati nel LPU corrispondono al prezzo unitario per risma presso il punto di consegna centralizzato.

#### **12.01.II SCONTO**

Il Titolare si impegna ad applicare tutti gli sconti indicati nel LPU e/o nel piano di avanzamento, al fine di incoraggiare i Beneficiari a ottimizzare la loro organizzazione e quindi a prendere maggiormente in considerazione i suoi vincoli o quelli dei suoi distributori.

### **12.02 Acquisto su catalogo**

In via eccezionale, i Beneficiari potranno utilizzare il catalogo del Titolare in cui esso indica le caratteristiche specifiche dei prodotti (taglia, dimensioni, foto, confezionamento) e il prezzo oneri esclusi a complemento del LPU.

### **12.03 Prezzo promozionale**

Nel corso dell'esecuzione, i prezzi dei prodotti compresi nell'accordo quadro possono essere abbassati temporaneamente attraverso offerte promozionali, su iniziativa del Titolare e senza che l'accordo quadro richieda un atto integrativo per modificare i prezzi in questione.

Il titolare trasmette la sua tariffa promozionale a RESAH, con qualsiasi mezzo che gli permetta di dare una data certa, al seguente indirizzo: RESAH - 47 rue de Charonne – 75 011 PARIS.

Esso fornisce tutti i dettagli utili e in particolare la durata di validità della promozione ed il dettaglio preciso degli articoli interessati.

Il RESAH notifica il proprio accordo al Titolare prima dell'applicazione dei prezzi promozionali.

La riduzione del prezzo si applica agli ordini emessi nel corso dell'intera durata della promozione e può essere applicata esclusivamente agli articoli dell'accordo quadro che sono stati oggetto di notifica.

Alla fine del periodo promozionale, i prezzi dell'accordo quadro torneranno di nuovo in vigore. La fattura che incorpora i prezzi promozionali si riferisce esplicitamente al tasso promozionale.

## **Article 13. REVISIONE DEI PREZZI**

I prezzi del LPU e del catalogo sono rivedibili e vengono presentati in Euro, arrotondati al massimo a tre decimali.

Poiché i prezzi unitari che figurano nel presente accordo quadro sono oneri esclusi, qualsiasi variazione dell'aliquota IVA o qualsiasi nuova imposta che incida sul prezzo delle forniture, oggetto del presente accordo quadro, sarà automaticamente presa in considerazione nel prezzo di pagamento senza dover redigere un atto integrativo.

### **Frequenza delle revisioni**

Le revisioni saranno semestrali, ovvero il 1° luglio e il 1° gennaio.

I prezzi sono rivisti ogni semestre al rialzo o al ribasso facendo riferimento all'indice PAP ARGUS, applicando la seguente formula:

$Pr = Po * ((Ipr/IPMo)$  dove:

Po = prezzo dell'offerta che appare nell'atto di impegno

Pr = prezzo di pagamento dopo la revisione.



IPMo = media degli ultimi tre indici PAP ARGUS COPIE A4 pubblicati alla data di presentazione dell'offerta.

Ipr = media degli ultimi tre indici PAP ARGUS COPIE A4

#### **Modalità di implementazione della revisione.**

La richiesta di revisione dei prezzi, accompagnata dai documenti giustificativi, deve essere inviata al Resah dal Titolare dell'accordo quadro tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 45 giorni prima della data di entrata in vigore.

Il Resah dà il suo accordo o meno per iscritto sui prezzi rivisti, nonché sul calcolo che giustifica la variazione dei prezzi.

Nel caso in cui il Titolare non rispetti le condizioni di attuazione (forma e date), i prezzi iniziali saranno automaticamente rinnovati alle stesse condizioni per i periodi sopra specificati, senza l'intervento del Resah.

### **Article 14. MODIFICHE RELATIVE AI PRODOTTI**

#### **14.01 Evoluzione tecnologica, tecnica o normativa – Clausola di revisione**

Ai sensi dell'articolo 139-1 del Decreto, possono essere apportate modifiche in caso di evoluzione tecnologica, cambiamento di tecnica o modifica della normativa nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro. In tal caso il Titolare ha la possibilità, previo accordo del RESAH, di modificare o sostituire le forniture oggetto dell'accordo quadro con delle forniture ritenute almeno equivalenti, più efficienti o più adeguate alle esigenze, con eventuale supplemento di prezzo.

Il Titolare deve prima fare una richiesta di modifica al RESAH indicando:

- ❑ I riferimenti e le caratteristiche delle prestazioni che desidera sostituire;
- ❑ I riferimenti e le caratteristiche delle nuove prestazioni;
- ❑ I motivi della richiesta (innovazione tecnologica, cambio di tecnica o modifica della normativa);
- ❑ Una tabella comparativa che specifichi in che modo i nuovi servizi sono almeno equivalenti, più efficienti o più adatti ai bisogni rispetto alle prestazioni attuali;
- ❑ Se il prezzo fissato nell'accordo quadro per il vecchio riferimento è mantenuto per il nuovo o è soggetto a modifiche.

In caso di rifiuto del RESAH di modificare i servizi oggetto dell'accordo quadro, se il Titolare non è più in grado di fornire delle prestazioni conformi, il Resah si riserva il diritto di risolvere l'accordo quadro senza indennizzi, in deroga all'articolo 29 del C.C.A.G.-F.C.S.

#### **14.02 Interruzione dell'approvvigionamento**

In caso di interruzione temporanea dell'approvvigionamento nel marchio considerato, il Titolare deve avvertire i Beneficiari prima di qualsiasi consegna e ottenere un "buono di autorizzazione" per la consegna. Deve altresì avvertire il RESAH per non incorrere nell'applicazione di sanzioni.

In caso di interruzione definitiva dell'approvvigionamento, il Titolare deve informare i Beneficiari e il RESAH. Esso ha la possibilità di proporre in sostituzione una fornitura con caratteristiche equivalenti al prezzo del LPU per la durata dell'accordo quadro dopo convalida da parte del RESAH.

In caso di mancato rispetto dei 2 paragrafi precedenti, il Beneficiario che ha ricevuto una merce di marca diversa da quella selezionata può:

- ❑ rifiutare la merce. Essa deve essere ripresa entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi;
- ❑ oppure conservare la merce che può essere eventualmente fatturata senza che il prezzo possa essere superiore al prodotto selezionato nell'ambito dell'accordo quadro, anche se di qualità superiore.

Il Titolare deve essere in grado di offrire ai Beneficiari una soluzione oltre i 20 giorni di inadempienza.

Nel caso in cui il Titolare non porti rimedio, entro un (1) mese, alle sue difficoltà di approvvigionamento, il RESAH si riserva il diritto di risolvere l'accordo quadro per colpa da parte del Titolare ai sensi dell'articolo 20.02 del presente C.C.A.P.

#### **14.03 Sostituzione di articoli**

Il Titolare può procedere a prezzi invariati a modifiche non sostanziali agli articoli che appaiono nel LPU o nel catalogo limitato (modifica di riferimento o di qualità) a condizione che i nuovi prodotti siano conformi alle specifiche dell'allegato finanziario e siano tecnicamente equivalenti o migliori dei prodotti che sostituiscono.

RESAH è l'unico autorizzato alla sostituzione di un articolo.

Queste richieste di sostituzione di prodotti possono verificarsi, in particolare, quando il catalogo viene modificato come segue.

Il Titolare è tenuto a trasmettere una notifica di accordo accompagnata da una scheda tecnica e da un nuovo campionamento. Il Resah si riserva l'opportunità di fare un test gratuito prima di dare o meno il proprio accordo.

In caso di approvazione da parte del Resah, verrà redatto un atto integrativo all'accordo quadro. Le modifiche di riferimento senza modifica del prodotto o della confezione comporteranno la stesura di un certificato amministrativo.

Non può aver luogo la sostituzione degli articoli se la proposta del Titolare non ottiene l'approvazione del Resah.

Se la richiesta di sostituzione rifiutata risulta da una cancellazione del prodotto esistente nel catalogo generale del Titolare, il prodotto viene cancellato dal catalogo, con l'accordo di Resah.

In caso di soppressione di prodotti di grande consumo, l'accordo quadro può essere risolto dal Resah ipso facto per colpa del Titolare senza diritto al risarcimento.

Il Titolare dovrà assicurare, entro 15 giorni dalla notifica da parte di RESAH, la sostituzione dei prodotti di tutti i riferimenti, delle liste ristrette e, se necessario, una volta all'anno, dei cataloghi elettronici.

Prima di qualsiasi modifica del confezionamento, il Titolare è tenuto ad ottenere l'accordo del RESAH.

N.b.: solo le variazioni nel confezionamento danno luogo a variazioni dei prezzi.

## **Article 15. MODIFICA DELLA SITUAZIONE DEL TITOLARE**

### **15.01 Modifiche relative alla situazione giuridica o economica del Titolare**

Il Titolare è tenuto a notificare al RESAH, quanto prima possibile, qualsiasi cambiamento significativo che incida sull'operatività dell'impresa e che si verifichi durante l'esecuzione del presente accordo quadro e in particolare relativo:

- alle persone che hanno il potere di impegnare il Titolare;
- alla forma giuridica con cui svolge la sua attività;
- alla ragione sociale del Titolare o alla sua denominazione;
- al suo indirizzo o alla sua sede sociale a seconda che si tratti di una persona fisica o di una persona giuridica;
- alla distribuzione del capitale sociale della società;
- alle persone o ai gruppi che lo controllano;
- e in generale qualsiasi cambiamento significativo che influisca sul funzionamento dell'impresa.

### **15.02 Atto integrativo di modifica, di trasferimento, certificati amministrativi**

Gli atti integrativi di modifica e gli atti integrativi relativi alla situazione del Titolare (cosiddetti di trasferimento) saranno trasmessi dal RESAH.

Le altre modifiche che figurano nel seguente elenco comporteranno soltanto la stesura di un certificato amministrativo redatto dal RESAH:

- di indirizzo;
- di denominazione dell'impresa, senza creazione di nuova entità legale;
- dei riferimenti bancari;
- dello status giuridico, se è certo che esso non incide sulla continuazione dell'accordo quadro.

## **Article 16. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTI**

### **16.01 Anticipo**

Al titolare dell'accordo quadro può essere concesso un anticipo conformemente alle disposizioni dell'articolo 59 dell'Ordinanza. Il Titolare può rinunciare a tale anticipo nell'atto di impegno.

L'anticipo è concesso alle condizioni di cui all'articolo 110 del Decreto.

Se nel suo atto di impegno il Titolare ha richiesto di beneficiare dell'anticipo, esso viene autorizzato solo dopo la costituzione di una garanzia a prima richiesta o di una garanzia personale e solidale alle condizioni del Articolo 123 del Decreto.

## **16.02 Fatturazione e invio di richieste di pagamento**

Il pagamento viene effettuato in conformità con le regole della contabilità pubblica, alle condizioni di cui all'articolo 22.03 del presente CCP.

Le fatture vengono inviate al Beneficiario che ha emesso il/gli ordini di acquisto, come segue:

### **I. Principio di fatturazione**

Il pagamento viene effettuato in conformità con le regole della contabilità pubblica. Ai sensi del Decreto n. 2016-1478 del 2 novembre 2016 relativo allo sviluppo della fatturazione elettronica, l'obbligo di trasmissione delle fatture elettroniche si applica ai contratti in corso di esecuzione o conclusi successivamente al 1° gennaio 2017 per le imprese di grandi dimensioni (al 1° gennaio 2018 per le medie imprese, al 1° gennaio 2019 per le piccole e medie imprese e al 1° gennaio 2020 per le microimprese).

### **II. Modalità di fatturazione**

Il deposito, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche vengono effettuati sul portale di fatturazione Chorus. L'uso del portale di fatturazione esclude qualsiasi altra modalità di trasmissione. Le fatture emesse in questo modo non possono essere rifiutate dal Beneficiario.

Ogni fattura viene redatta in un originale e una copia. Esse sono trasmesse dal Titolare e devono contenere le seguenti menzioni:

- 1) la data di emissione della fattura;
- 2) la designazione dell'emittente (il Titolare) e del destinatario (il Beneficiario) della fattura;
- 3) Il riferimento dell'appalto successivo
- 4) Il numero univoco basato su una sequenza cronologica e continua generato dall'emittente della fattura (il Titolare); la numerazione può essere generata in queste condizioni su una o più serie;
- 5) il codice identificativo del servizio responsabile del pagamento;
- 6) la data di consegna delle forniture o di esecuzione dei servizi o dei lavori;
- 7) la quantità e il nome preciso dei prodotti consegnati, delle prestazioni e dei lavori effettuati;
- 8) Il prezzo unitario oneri esclusi dei prodotti consegnati, delle prestazioni e dei lavori eseguiti;
- 9) l'importo totale, oneri esclusi, e l'importo della tassa da versare, nonché la distribuzione di tali importi in base all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto o, se del caso, il beneficio di un'esenzione;
- 10) ove applicabile, i termini specifici di pagamento;
- 11) ove applicabile, le informazioni su detrazioni o pagamenti aggiuntivi.

### **III. Accettazione della fattura da parte del Beneficiario**

Quando una fattura gli viene trasmessa al di fuori del portale di fatturazione, il Beneficiario può respingerla solo dopo aver informato il Titolare con qualsiasi mezzo e averlo invitato a conformarsi utilizzando tale portale.

La data di ricezione della richiesta di pagamento da parte del Beneficiario corrisponde alla data di notifica al Beneficiario dell'e-mail che lo informa della disponibilità della fattura sul portale.

Il Beneficiario verifica e, se necessario, corregge la fattura facendo apparire gli anticipi da rimborsare, le penali, i premi e le riduzioni imposte.

Esso stabilisce l'importo della somma da pagare e avvisa il Titolare e gli fornisce notifica in caso di disaccordo sull'ammontare o sulle forniture e/o prestazioni fatturate.

### **16.03 Pagamento**

Il finanziamento è garantito dai fondi propri di ciascun Beneficiario.

Il pagamento viene effettuato in conformità con le disposizioni del Decreto n. 2013-269 del 29 marzo 2013, che stabilisce che il periodo di pagamento complessivo è di cinquanta (50) giorni per le strutture sanitarie e di trenta (30) giorni per il Resah, le strutture sociali e medico-sociali.

Il periodo di pagamento complessivo inizia a decorrere dalla ricezione della fattura o dall'ultimo elemento che consente il pagamento da parte del Beneficiario.

Tuttavia, il punto di partenza del periodo globale di pagamento è la data di accettazione delle prestazioni quando essa è posteriore alla data di ricezione della richiesta di pagamento. Queste date sono constatate dal Beneficiario. In caso contrario, viene presa in considerazione la data della richiesta di pagamento aumentata di due giorni.

Il contabile assegnatario è quello di ciascun Beneficiario.

### **16.04 Ritardato pagamento**

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi di mora, di diritto, ai sensi del Decreto n 2013-269 del 29 marzo 2013 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nei contratti per gli appalti pubblici.

Il tasso degli interessi di mora eventualmente da pagare è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento più recente, in vigore dal primo giorno del semestre dell'anno civile in cui gli interessi di mora hanno cominciato a decorrere, più otto (8) punti percentuali.

In caso di ritardato pagamento, il Titolare ha diritto a un'indennità forfettaria per le spese di recupero di quaranta (40) euro, dovuti fin dal 1° giorno di ritardo.

In caso di errore nella fatturazione da parte del Titolare, può essere pronunciata una sospensione del termine di pagamento, trasmesso dal Beneficiario interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **16.05 Modalità di esecuzione: delle prestazioni mediante carta di acquisto**

I Beneficiari che lo desiderano avranno la possibilità di pagare tramite carta di acquisto (carte achat) e, in particolare, con carta di acquisto depositata. Il Titolare si impegna ad accettare questa modalità di pagamento e ad assistere i Beneficiari nell'implementazione operativa dei processi associati, indipendentemente dal livello della carta scelta.

Essendo uno strumento di ordine e di pagamento per acquisti di beni e servizi, la carta di acquisto è una modalità di esecuzione degli appalti pubblici prevista dal decreto n. 2004-1144 del 26 ottobre 2004. Essa è prevista per gli "acquisti operativi" o anche per gli "acquisti ricorrenti" necessari per l'esercizio quotidiano dei servizi.

La carta di acquisto è uno strumento che serve a semplificare e snellire la catena di spesa; essa permette inoltre di ridurre i termini di pagamento per i titolari.

L'uso della carta di acquisto garantisce al titolare dell'acquisto un pagamento entro un periodo massimo di 5 giorni dalla data di convalida dell'acquisto da parte del titolare (incasso telematico).

## **16.05.I EMISSIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CARTA DI ACQUISTO**

### **Per il Beneficiario dell'accordo-quadro:**

La carta di acquisto viene emessa dalla banca del Beneficiario. Essa viene assegnata a uno o più agenti del Beneficiario designati come "portatori" e pertanto gli unici autorizzati ad utilizzare questa carta.

La configurazione delle carte (importo delle spese autorizzate, periodicità, acquisti locali...) e il livello di sicurezza o di fornitura dei dati (tipo 1, 2 o 3) sono posti sotto l'autorità del Beneficiario.

Il livello 1 è il livello minimo di fornitura dei dati: dati identificativi della carta e titolare dell'appalto, data, importo oneri inclusi del credito generato e pagato. Questi dati sono la prova del trasferimento di fondi dai libri della banca a quelli del titolare.

I dati aggiuntivi fanno riferimento al livello 2 o 3. Oltre ai dati minimi di ritorno dei dati, il livello 2 comprende l'importo dell'IVA o l'importo oneri esclusi, nonché una zona che consente la trasmissione di un riferimento, fornito dal portatore al titolare dell'appalto al momento del suo ordine.

Oltre ai dati di livello 2, **il livello 3 include il dettaglio per riga di comando, ovvero:**

- numero dell'appalto;
- designazione dell'articolo;
- codice articolo;
- quantità;
- prezzo unitario oneri esclusi;
- aliquota IVA;
- importo dell'IVA;
- importo oneri inclusi.

L'uso irregolare di una carta di acquisto da parte di un portatore è responsabilità del Beneficiario, che è l'unico responsabile di tutte le spese sostenute dalla carta.

### **Titolare:**

Il titolare deve essere censito presso l'istituto bancario del Beneficiario, che ha un obbligo di consulenza nei confronti di quest'ultimo, al fine di poter beneficiare del pagamento con carta di acquisto.

Il titolare dell'appalto ha l'obbligo:

- di rinunciare a qualsiasi anticipo
- di rinunciare a qualsiasi cessione di credito o pegno dell'appalto

Il titolare dell'appalto si impegna a munirsi di un sistema tecnico di accettazione della carta di acquisto. Il titolare dell'appalto può chiedere alla banca del Beneficiario che rilascia le carte di acquisto un'autorizzazione che permetta di assicurarsi delle abilitazioni di ciascun portatore.

La risposta deve pervenire il prima possibile.

Il titolare deve avviare una richiesta di autorizzazione di pagamento in breve tempo dopo aver ricevuto l'ordine e può attivare il suo incasso telematico solo se ha ottenuto l'autorizzazione dalla banca.

### **Protezione dell'ente pubblico:**

Il titolare dell'appalto può accettare ordini solo se in precedenza è stato compiuto un atto volontario da parte del portatore.

In ogni caso, il costo di una transazione con la carta di acquisto non può essere più costoso di un servizio pagato in modo tradizionale.

Il titolare gestisce un meccanismo di rimborso in caso di contestazione dell'oggetto o del prezzo.

### **16.05.II PAGAMENTO**

#### **Per il titolare:**

Il titolare dell'appalto può attivare il suo incasso telematico solo dopo aver consegnato la totalità dei beni o servizi ordinati,

- ✚ il titolare deve procedere a una fatturazione conforme entro breve tempo dopo l'incasso telematico,
- ✚ il livello dei dati aggiuntivi trasmessi è il risultato dell'appalto eseguito tramite carta di acquisto,
- ✚ il contenuto dei dati trasmessi è responsabilità del titolare.

La banca o il suo corrispondente bancario paga al titolare qualsiasi credito derivante da un appalto eseguito con una carta di acquisto purché:

- ✚ il titolare abbia verificato presso la banca le autorizzazioni concesse al portatore,
- ✚ se applicabile, che sia stata implementata una procedura di autenticazione del portatore,
- ✚ la banca abbia rilasciato un'autorizzazione positiva al titolare e conforme alle autorizzazioni trasmesse dal responsabile del programma.

Il pagamento al titolare dell'appalto interviene in un periodo compreso tra 2 e 5 giorni dopo la realizzazione della prestazione, quando si tratta di un acquisto a distanza.

Per gli acquisti di prossimità, il pagamento è immediato.

La banca trasferisce ciascun credito derivante dall'esecuzione tramite carta di acquisto su un prospetto delle operazioni da essa redatto. Questo prospetto è la prova dei trasferimenti di fondi tra i libri della banca e quelli del titolare.

In caso di difficoltà finanziarie incontrate dal Titolare che comportino un rifiuto della banca nell'accettare il pagamento con carta di acquisto, il titolare sarà esonerato dal suo obbligo di eseguire l'appalto con carta di acquisto, e l'ordine di acquisto diviene nuovamente l'unica modalità di esecuzione dell'appalto.

#### **Per il beneficiario:**

Il beneficiario fa accreditare tramite il contabile pubblico assegnatario un conto tecnico per l'importo dei crediti derivanti da un'esecuzione mediante carta di acquisto e accettati.

Le condizioni e i termini per la contestazione delle transazioni indicate sul prospetto rispettano le seguenti disposizioni:

Il Beneficiario può contestare qualsiasi transazione effettuata sul prospetto per motivi di assenza e/o di non conformità della consegna dell'ordine dei beni o dei servizi, qualora la prestazione prevista non sia stata realizzata in toto o in parte.

Il Beneficiario può contestare qualsiasi transazione effettuata sul prospetto in caso di fatturazione non conforme al prezzo dell'appalto eseguito tramite carta di acquisto, assenza o non conformità legale o normativa della fattura derivante da un credito originato da un appalto eseguito con carta di acquisto e/o assenza di un ordine.

La banca può rifiutarsi di applicare il meccanismo di rimborso se il portatore può riconoscere il credito originatosi durante un'operazione, in particolare quando il titolare ha adempiuto ai propri obblighi in presenza del portatore e che un processo consente di autenticarlo. In tal caso, il Beneficiario ammette il servizio svolto.

Il pagamento a torto del titolare da parte della banca non vincola mai il Beneficiario.

#### **16.05.III PRESENTAZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO DELLE TRANSAZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DA PARTE DEL BENEFICIARIO**

La banca fornisce un estratto conto bancario del conto tecnico che essa detiene a nome del Beneficiario. Quest'ultimo fa accreditare questo conto dal contabile assegnatario dell'importo dei fondi trasferito al titolare dell'appalto.

Il pagamento del Beneficiario alla banca avviene entro un periodo convenzionale di 50 giorni. Questo periodo decorre dalla data di ricezione dell'estratto conto mensile delle operazioni. Gli estratti conto delle transazioni sono ordinati per carta o gruppi di carte.

All'Amministratore delle carte deve essere inviato un estratto conto che riepiloghi i dati e che tracci tutte le transazioni effettuate da tutti i portatori presso il titolare dell'appalto. Gli estratti conto delle operazioni saranno inviati dalla banca all'indirizzo del Beneficiario.

Gli estratti conto delle transazioni devono includere i dati legali e normativi richiesti per le fatture tradizionali.

La forma degli estratti conto delle transazioni deve poter essere gestita dopo la loro trasmissione. L'estratto conto periodico delle transazioni è autorizzato dall'ordinante incaricato dell'emissione dei titoli di pagamento.

L'amministrazione emette le somme dovute in base all'appalto tramite mandati amministrativi e bonifici effettuati dal contabile assegnatario dei pagamenti.

#### **16.06 Ritardato pagamento**

Il ritardato pagamento:

- fa scattare, in modo automatico e senza ulteriori formalità, gli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del pagamento o alla data di scadenza prevista nel contratto (articolo 39 della legge del 28 gennaio 2013);
- dà luogo, automaticamente e senza altra formalità, al pagamento di un indennizzo forfettario di 40 euro per le spese di recupero (articolo 40 della legge del 28 gennaio 2013).

Gli interessi di mora saranno calcolati in base alle norme emanate dall'articolo 8 del decreto n. 2013-269 del 29 marzo 2013.

Il tasso degli interessi di mora è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento più recente, in vigore dal primo giorno del semestre dell'anno civile in cui gli interessi di mora hanno cominciato a decorrere, più 8 punti percentuali

Gli interessi di mora e l'indennità forfettaria sono dovuti dai Beneficiari.



## Article 17. MONITORAGGIO DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO-QUADRO

### 17.01 Gestione e monitoraggio dell'esecuzione

In un approccio di partnership, il RESAH si impegna a condividere con il Titolare tutte le informazioni che potrebbero interessarlo in un'ottica di miglioramento continuo della sua offerta.

Il Titolare si impegna a garantire un livello di prestazioni che soddisfi i requisiti del capitolato d'onori, in particolare in termini di impostazione dell'ottimizzazione delle spese dei Beneficiari.

Il Titolare si impegna a nominare un interlocutore dedicato al RESAH. Questo referente è in particolare responsabile del monitoraggio dell'esecuzione:

- della centralizzazione e ricostruzione degli infortuni, delle risoluzioni collegate;
- dei diversi fascicoli di monitoraggio (statistiche di consumo);
- della proposta e della gestione dei piani di avanzamento e dell'ottimizzazione della spesa.

In quanto tale, esso si impegna a garantire che un rappresentante commerciale di ciascuno di questi fornitori sia dedicato all'attuazione del presente accordo quadro conformemente al C.C.T.P.

Essi si impegna inoltre a:

- invitarli ai comitati direttivi previsti ed eventualmente agli incontri di bilancio e di scambio con i Beneficiari;
- seguire le azioni risultanti dall'implementazione della clausola relativa ai prezzi promozionali;

In caso di comprovata insoddisfazione da parte di RESAH, il Titolare si impegna ad attuare le disposizioni necessarie (cambio di interlocutore, dispiegamento di risorse aggiuntive, ecc.)

### 17.02 Piano di assistenza e ottimizzazione

Nell'ambito del presente accordo quadro, viene impostato un piano di assistenza e ottimizzazione (PAO); il suo obiettivo principale è quello di ridurre il budget complessivo delle forniture d'ufficio per tutto il periodo di attuazione, fornendo assistenza personalizzata a ciascun Beneficiario per la valutazione delle proprie spese a costo pieno.

Le prestazioni attese durante l'implementazione del PAO sono definite nell'articolo 6 del C.C.T.P.

## Article 18. PENALI – ESECUZIONE PREDEFINITA

Le penali (punti da 18.1 a 18.3) sono applicate sotto la responsabilità di ciascun Beneficiario e senza che sia necessario il previo consenso del Resah. Esse sono applicabili senza preavviso formale. Le penali sono cumulabili. Le penali sono dovute fin dal giorno successivo alla data richiesta delle forniture sull'ordine di acquisto o sui file di reporting.

Penali applicate dai Beneficiari:

<b>Penali di ritardo</b>	€ 30 per giorno in ritardo entro 10 giorni
--------------------------	--

<b>Penali in caso di consegna non conforme all'ordine senza previa informazione da parte del Titolare al Beneficiario*</b>	50 € per ordine non conforme
<b>Penali per errore di fatturazione</b>	50 € per fattura errata
<b>Penale per interruzione dell'approvvigionamento temporaneo di un articolo che sia stato oggetto di un ordine senza previa informazione da parte del Titolare</b>	50 € per articolo

Penali applicate dal Resah:

<b>Penale per mancata trasmissione del file di reporting semestrale</b>	<b>€ 500 per tranches di 15 giorni di ritardo</b>
---	---

Il conteggio delle penali viene comunicato al Titolare, che è autorizzato a presentare i propri commenti al Beneficiario interessato entro 15 giorni dalla notifica di questo conteggio. Trascorso tale periodo, si riterrà che il Titolare abbia accettato le penali.

(\*) La non conformità include: una interruzione dell'approvvigionamento non segnalata o ingiustificata, la sostituzione di un prodotto con un'altra categoria non segnalata e qualsiasi discrepanza tra la domanda e la consegna senza previa informazione.

## **Article 19. MISURE CONSERVATIVE**

### **19.01 Sostituzione a carico del Titolare**

Il Titolare si impegna a sostituire un prodotto difettoso agli stessi prezzi e condizioni del prodotto da sostituire se esso fa parte del LPU.

### **19.02 Interruzione dell'approvvigionamento**

In caso di interruzione dell'approvvigionamento, si applicano le disposizioni del presente documento.

### **19.03 Approvvigionamento d'ufficio – Esecuzione predefinita**

Qualora il Titolare non abbia consegnato tutta la merce ordinata dal Beneficiario alla data di consegna contrattuale, e se i requisiti operativi lo richiedono, a insindacabile giudizio del Beneficiario, le forniture in questione possono essere assicurate presso altri fornitori a spese e rischio del Titolare in caso di inadempienza, senza necessità di altre comunicazioni ufficiali.

In caso di differenza di prezzo a danno del Beneficiario, tale differenza sarà automaticamente addebitata al Titolare e detratta da una fattura presentata come pagamento a suo profitto o, in difetto, sarà oggetto di un titolo di riscossione emesso dai servizi finanziari del Beneficiario.

## Article 20. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO-QUADRO

### 20.01 - Risoluzione per motivi di interesse generale

A norma dell'articolo 33 del C.C.A.G.-F.C.S, RESAH può terminare la prestazione dei servizi coperti dal presente accordo quadro per motivi di interesse generale prima del completamento dei servizi senza alcuna colpa imputabile al Titolare dell'accordo quadro.

### 20.02 Risoluzione in caso di colpa del titolare

Il capitolo 6 del C.C.A.G.-F.C.S relativo alla risoluzione si applica in aggiunta alle seguenti disposizioni.

Il RESAH si riserva il diritto di rescindere l'accordo quadro con preavviso formale, per la totalità o parte dei Beneficiari, in caso di loro colpa.

In particolare, i seguenti casi costituiscono una colpa:

- in caso di ripetute non conformità dei prodotti consegnati con il capitolato d'oneri, le schede tecniche o i campioni,
- in caso di ritardi di consegna evidenti e ripetuti,
- in caso di ripetuti cambiamenti nelle consegne senza preavviso,
- in caso di ripetuti errori di fatturazione,
- in caso di ripetute violazioni del capitolato d'oneri,
- nel caso di un vantaggio preferenziale concesso a uno o più Beneficiari nell'ambito dell'accordo quadro – qualunque sia l'oggetto e le condizioni – e non concesso a tutti i Beneficiari nella sua offerta,
- i casi previsti in questo documento.

Questi casi di risoluzione non comportano alcun compenso per il Titolare.

Un avviso formale accompagnato da un termine di esecuzione verrà preventivamente comunicato al Titolare. Se tale avviso formale rimane privo di esito positivo, la decisione di risoluzione avrà luogo dopo che il Titolare sarà stato informato della sanzione prevista e invitato a presentare le sue osservazioni entro un termine di quindici giorni.

La risoluzione dell'accordo quadro avrà effetto a decorrere dalla data fissata nella decisione notificata allo stesso.

## Article 21. DISPOSIZIONI APPLICABILI NEI CASI DI TITOLARE STRANIERO

La valuta contabile dell'accordo quadro è l'Euro. Tutti i prezzi sono espressi in Euro e rimangono invariati in caso di variazione del tasso di cambio.

Tutti i documenti, le fatture e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in francese.

Se il titolare ha sede in un altro paese dell'Unione europea senza una sede in Francia, esso fatturerà i suoi servizi I.V.A. esclusa e avrà diritto a ricevere dall'amministrazione un numero di identificazione fiscale. Le spese di bonifico su un conto estero saranno a suo carico.

In caso di controversia, la legge francese è l'unica applicabile. I tribunali amministrativi francesi sono gli unici competenti.

## Article 22. ASSICURAZIONI

Prima dell'inizio dell'esecuzione, il Titolare deve dimostrare di essere coperto da un contratto assicurativo che garantisca le conseguenze pecuniarie della sua responsabilità civile e professionale, che possono essere sostenute in caso di lesioni personali e danni materiali/immateriali e di essere in regola con il pagamento dei premi.

Esso dovrà quindi fornire un'attestazione emessa dal suo Assicuratore che comprovi che il titolare ha versato i suoi premi e che la polizza contiene garanzie proporzionate all'importanza della prestazione.

In qualsiasi momento durante l'esecuzione della prestazione, il Titolare deve essere in grado di produrre tale attestazione, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, entro un termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

In mancanza di presentazione di tale attestazione entro il termine, l'accordo quadro può essere risolto per colpa del Titolare.

## Article 23. COMPOSIZIONE DELLE LITI

### 23.01 Composizione amichevole delle liti

RESAH, i Beneficiari interessati e il Titolare si adopereranno per risolvere amichevolmente qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione dell'accordo quadro.

Qualsiasi controversia, diversa da quella relativa alle somme da pagare, deve essere oggetto da parte del Titolare di una memoria di reclamo che deve essere comunicata al RESAH, entro 30 giorni dal giorno in cui è sorto il contenzioso, pena la preclusione.

RESAH dispone di un periodo di 2 mesi dalla ricezione della memoria di reclamo per notificare la sua decisione. L'assenza di decisioni in questo periodo vale come rifiuto del reclamo.

### 23.02 Foro competente

In caso di controversia, la legge francese è l'unica applicabile. I tribunali francesi sono gli unici competenti.

In caso di controversia derivante dall'esecuzione dell'accordo quadro, sarà competente il tribunale amministrativo di Parigi:

TA de Paris, 7 rue de Jouy – 75181 Paris Cedex 04

Telefono: 01 44 59 44 00

Fax: 01 44 59 46 46

E-mail: [greffe.ta-paris@juradm.fr](mailto:greffe.ta-paris@juradm.fr)

## Article 24. DOCUMENTI FISCALI E SOCIALI / LOTTA CONTRO IL LAVORO OCCULTO

I documenti di cui agli articoli D. 8222-5 o D. 8222-7 e D. 8222-8 del Codice del lavoro saranno trasmessi sistematicamente ogni 6 mesi per tutta la durata dell'accordo quadro, e, **senza che sia necessaria una richiesta espressa da parte di RESAH.**

In caso di documenti e informazioni inesatte o rifiuto di produrre i documenti di cui agli articoli D. 8222-5 o D. 8222-7 e D. 8222-8 del Codice del lavoro, l'accordo quadro sarà risolto a spese del Titolare, senza indennizzo alcuno, secondo i termini del C.C.A.G.. F.C.S.

Il Titolare certifica di aver adempiuto alle formalità definite nell'Articolo L 8221-3 del Codice del Lavoro relativo alla lotta contro il lavoro occulto.

## **Article 25. DEROGHE AL C.C.A.G. FORNITURE CORRENTI E SERVIZI**

In deroga all'articolo 39 del CCAG-FCS non vi è alcuna indicazione di un elenco riepilogativo degli articoli del CCAG a cui si faccia deroga.

## PARTE II: REQUISITI TECNICI

### Article 26. NORME, SVILUPPO SOSTENIBILE, AMBIENTE

I prodotti devono soddisfare condizioni di produzione socialmente soddisfacenti, in conformità con le convenzioni riconosciute a livello internazionale (OIT) e, in particolare, non aver richiesto l'impiego di manodopera minorile, nonché le regole del commercio equo e sostenibile.

È responsabilità del Titolare assicurarsi che tali regole siano applicate dalla sua azienda e dai suoi fornitori nella loro politica aziendale.

Le forniture proposte, per quanto riguarda produzione, imballaggio, etichettatura, ecc. devono essere interamente in conformità con le norme francesi o le norme europee equivalenti in vigore, in particolare per quanto riguarda la sicurezza delle persone, la salute e l'ambiente.

Nel contesto dello sviluppo sostenibile, possono essere attuate delle azioni:

Esempi:

- consegna/imballaggio sfuso piuttosto che per unità separata
- recupero o riutilizzo dei materiali di imballaggio e dei prodotti usati da parte del fornitore
- consegna di merci in contenitori riutilizzabili

Le forniture che sono oggetto della presente consultazione devono essere conformi alle norme francesi o equivalenti in materia e per la cartiera devono essere conformi alle raccomandazioni della guida sulle carte e cartoni per tutta la durata del contratto:

[http://www.economie.gouv.fr/directions\\_services/daj/marches\\_publics/oeap/gem/produits\\_papetiers\\_articles\\_papeterie\\_et\\_imprimes/produits\\_papetiers\\_articles\\_papeterie\\_et\\_imprimes.htm](http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/produits_papetiers_articles_papeterie_et_imprimes/produits_papetiers_articles_papeterie_et_imprimes.htm)

Il Titolare è tenuto a modificare le proprie gamme in base all'evoluzione del presente regolamento assicurandosi che:

- Gli articoli sostitutivi proposti per sostituire determinati riferimenti o i nuovi articoli siano di qualità almeno equivalente e di prezzo identico;
- Che tale proposta abbia ottenuto la convalida delle parti interessate per l'inclusione nel catalogo.

### Article 27. OBBLIGHI

Il Titolare si impegna a rispettare tutte le clausole e gli obblighi descritti nei documenti contrattuali costituiti dal presente CCP e la sua offerta e ad adempiere ai suoi termini nella misura in cui non siano in conflitto con i documenti citati in precedenza.

Il titolare si impegna a:

- rispettare le norme e i regolamenti in vigore, compresi quelli stipulati in questo CCTP per tutta la durata dell'accordo quadro. In quanto tale, ha l'obbligo di informare i Beneficiari.
- Garantire la continuità delle prestazioni in tutte le circostanze e per tutta la durata dell'accordo quadro, con una qualità costante.

- Essere responsabile del proprio personale in tutte le circostanze e per qualsiasi causa. È responsabile degli incidenti causati dalle azioni dei suoi dipendenti, dei danni prodotti durante l'esecuzione delle loro missioni e dei furti che potrebbero essere commessi dagli stessi. Il Titolare attesta di essere in possesso di un'assicurazione che copre tutti i rischi connessi all'oggetto dell'accordo quadro.

## Article 28. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI CORRELATE

### 28.01 Carta per riprografia eco-compatibile

In formato A4 (21 cm x 29,7 cm) e A3 (29,7 cm x 42 cm):

- Le carte per riprografia, bianche e colorate di qualità superiore;
- I cartoncini bianchi e colorati di qualità superiore;
- Le carte riciclate di qualità superiore.

### 28.02 Specifiche tecniche

Il Titolare deve fornire carta bianca e carta colorata:

- Carta bianca
- Carta colorata, gamma di 5 colori divisi in minimo in 3 tonalità:
  - Tonalità 1: colori pastello;
  - Tonalità 2: colori scuri;
  - Tonalità 3: colori intensi.

Ove possibile, i colori proposti devono essere gli stessi per i formati A4 e A3, indipendentemente dal peso.

Gli elementi seguenti rappresentano i requisiti minimi richiesti.

Grammatura g/cm <sup>2</sup> (ISO 536)	Tipo	Mano cm <sup>3</sup> /g (ISO 534)	Opacità % (ISO 2471)	Bianchezza CIE (ISO 1475)	Formato
70	Bianco	Mini 1.05	Mini 80 %	Mini 140	A4- A3
75	Bianco	Mini 1.05	Mini 88%	Mini 144	
80	Bianco Colore	Mini 01:25 Mini 01:25	Mini 90%	Mini 145	
100	Bianco	Mini 01:10	Mini 90%	Mini 160	
120	Bianco Colore	Mini 01:10 Mini 1.25	Mini 95 % -	Mini 160 -	
160	Bianco Colore	Mini 1.05 Mini 1.25	Mini 95 % -	Mini 160 -	
180 o 200	Bianco	Mini 1.05	Mini 95	Mini 160	

Le carte devono:

- poter essere utilizzate su fotocopiatrici ad altissima resa, fax, duplicatori e stampanti laser e a getto d'inchiostro;
- mantenere una buona tenuta durante il passaggio in macchina (in particolare a causa del loro tasso di umidità), per non causare inceppamenti e per consentire tirature fronte-retro;

- consentire il perfetto distacco dei fogli sia a livello della sua superficie che a quello del suo taglio.

I prodotti deriveranno da un processo di produzione con impatti ridotti sull'ambiente (esempi di etichette ecologiche desiderate: Fiore europeo, Nordic Swan, ecc.).

Le carte proverranno da foreste gestite in modo sostenibile. Questa gestione dovrà essere parimenti garantita da una certificazione (esempi: PEFC, FCS)

## Article 29. CATALOGO

Il Titolare redige gratuitamente un catalogo dettagliato (in formato cartaceo e supporto informatico) specifico per il presente accordo quadro in cui appariranno tutti i riferimenti del LPU e i prodotti che costituiscono il catalogo limitato (prodotti sul mercato e fuori LPU), così come il loro prezzo.

Tale catalogo sarà distribuito dal Titolare a tutti i beneficiari dopo la convalida da parte del Resah.

Sarà disponibile on-line sul sito web del fornitore e sarà aggiornato 1 volta l'anno in occasione della revisione dei prezzi o della modifica del catalogo generale del fornitore.

## Article 30. ORDINE E PAGAMENTO ONLINE

Il Titolare:

- 1) garantisce per le istituzioni che lo desiderano, la possibilità di ordinare le forniture tramite una piattaforma elettronica sul suo sito web.**

Le procedure relative all'attuazione degli ordini dematerializzati sono indicate nel C.C.A.P.

- 2) accetta il pagamento tramite carta di acquisto e fornisce assistenza agli stabilimenti che desiderano installarla.**

I termini relativi al pagamento con carta di acquisto sono indicati nel CCAP.

In caso di attivazione di una carta di acquisto di livello 3, essa deve poter essere depositata (impostazione dei numeri di carta da parte del Titolare nel rispetto della riservatezza riferita ai dati forniti dal Beneficiario): ciò significa che l'agente che trasmette l'ordine non deve indicare il numero della carta ad ogni ordine.

## Article 31. MONITORAGGIO E ORIENTAMENTO

### 31.01 Riunione di inquadramento

Prima del lancio dell'appalto verrà organizzato un incontro tra il Titolare e il RESAH ed esso dovrà permettere, in particolare di:

- presentare i diversi interlocutori;
- indicare le modalità di attuazione dell'appalto presso gli organismi;
- indicare le modalità di gestione, monitoraggio e valutazione della relazione con il fornitore;
- definire il programma delle riunioni di monitoraggio dell'appalto;
- specificare le azioni immediate da intraprendere.



### **31.02 Riunioni di bilancio e di scambio**

Nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto al Titolare può essere richiesto, per coordinare, in collaborazione con il RESAH di indire delle riunioni di bilancio e di scambio con i membri (del tipo: feedback).

Si possono attuare queste riunioni anche nell'ambito della messa a disposizione dell'appalto tramite ordini di acquisto corrispondenti a delle procedure di acquisto in comune.

#### Obiettivi:

- Creare una dinamica tra i Beneficiari e il Titolare;
- Consentire scambi sui problemi tecnici incontrati;
- Fare il punto sulle controversie incontrate di qualsiasi tipo e delle azioni correttive messe in atto;
- Scambiare informazioni sui profili di consumo, sulle buone pratiche e sulle realizzazioni di ottimizzazione;
- Consentire la comprensione dei vincoli dei Beneficiari da parte del Titolare e viceversa.

## **Article 32. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONTENENTI DATI PERSONALI**

Le informazioni raccolte nell'ambito del presente appalto sono soggette al trattamento dei dati come definito nella legge sulla protezione dei dati del 6 gennaio 1978 e nel regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del 27 aprile 2016.

Queste informazioni possono contenere dati personali tra cui: cognomi, nomi, qualità o funzione e informazioni di contatto professionali dei rappresentanti dei candidati (indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail)

Tali dati personali sono raccolti ai fini della corretta esecuzione del contratto e saranno conservati per la durata e l'archiviazione per un periodo di cinque anni dopo il suo completamento, in conformità con gli obblighi del Resah.

I destinatari dei dati personali sono le persone responsabili del monitoraggio dell'esecuzione della procedura e/o della sua commercializzazione presso i Beneficiari dell'appalto.

In nessun caso questi dati personali dovranno essere trasmessi a terzi.

In conformità con la normativa vigente, le persone in relazione alle quali vengono raccolti i dati personali dispongono in qualsiasi momento:

- del diritto di accesso ai propri dati personali trattati dal Resah;
- del diritto di rettificare i propri dati aggiornandoli o facendoli rettificare;
- del diritto alla limitazione del trattamento richiedendone la sospensione;
- del diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali;

- del diritto alla cancellazione richiedendo l'eliminazione dei dati personali che li riguardano;
- del diritto alla portabilità attraverso il recupero dei propri dati personali al fine di disporne.

Tali persone possono esercitare detti diritti in qualsiasi momento inviando un'e-mail al responsabile della protezione dei dati di Resah all'indirizzo: Resah, A l'attention du Délégué à la Protection des Données, 47, rue de Charonne 75011 Paris, email: [direction@resah.fr](mailto:direction@resah.fr)

Per maggiori dettagli, l'informativa sulla privacy di Resah è disponibile sul sito web [www.resah.fr](http://www.resah.fr) o su semplice richiesta al Responsabile della protezione dei dati

### **Article 33. RISERVATEZZA, SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI**

L'offerta del Titolare deve essere conforme alle attuali disposizioni di legge e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, applicabile al 25 maggio 2018 e alle sue disposizioni di recepimento.

Il Titolare è quindi tenuto a rispettare la riservatezza e a garantire la sicurezza dei dati personali di cui il Beneficiario è responsabile.

Inoltre, Il Titolare e il Beneficiario che, in occasione dell'esecuzione dell'appalto, vengono a conoscenza di informazioni o ricevono comunicazioni di documenti o elementi di qualsiasi tipo, segnalati come di natura riservata e relativi, in particolare, ai mezzi da utilizzare per la sua l'esecuzione, per il funzionamento dei servizi del titolare o dell'ente aggiudicatore, sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie per garantire che tali informazioni, documenti o elementi non siano divulgati a terzi che non hanno bisogno di conoscerli. Una parte non può richiedere la riservatezza di informazioni, documenti o elementi che essa stessa ha reso pubblici.

Il Titolare deve informare i suoi subappaltatori degli obblighi di riservatezza e delle misure di sicurezza richieste per l'esecuzione dell'appalto. Esso deve garantire il rispetto di tali obblighi da parte del suo personale, dei suoi partner e dei suoi subappaltatori che potrebbero essere coinvolti.

Tale obbligo di riservatezza non copre le informazioni, documenti o elementi che sono già disponibili al pubblico nel momento in cui essi sono portati a conoscenza delle parti coinvolte nell'appalto o la cui trasmissione è imposta dalle normative vigenti.

Inoltre, ciascuna parte dell'appalto è vincolata dalle norme sulla protezione dei dati personali a cui ha accesso ai fini dell'esecuzione del contratto.

Il Titolare deve informare i suoi subappaltatori in merito agli obblighi stabiliti nel presente articolo che sono ad essi applicabili e rimane responsabile del loro rispetto nei

confronti del Beneficiario, ma anche delle persone fisiche i cui dati sono oggetto del trattamento nel contesto del presente appalto.

Resah non è in alcun modo responsabile per il trattamento, co-responsabile del trattamento che potrebbe essere implementato dai Beneficiari o dal Titolare o da un suo subappaltatore nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto.